



Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile

UFFICIO DEL SOGGETTO ATTUATORE ex OCDPC n.630/2020

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020 recante *“Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid – 19”* - **Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 53 del 30 ottobre 2020** recante *“Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid – 19 nel territorio del Comune di Torretta (Palermo)”*

- CHIARIMENTI -

Circolare n. 25 del 31 ottobre 2020

Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti inerenti le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana in oggetto.

1. Chiarimento relativo all'art. 8 dell'O.P.R.S. n. 51/2020 (*Art.8 - disposizioni per la Commemorazione dei defunti - 1. In occasione della commemorazione dei defunti, nelle giornate dell'uno e del due novembre 2020, i Sindaci dei Comuni disciplinano con propri provvedimenti adeguate modalità di accesso ai cimiteri, rispettose delle regole di distanziamento interpersonale e dei divieti di assembramento*)

Nei medesimi giorni, uno e due novembre e negli orari di apertura dei cimiteri, si può ritenere consentita, in prossimità dei cimiteri stessi, quale attività complementare e strettamente connessa, la vendita di piante e di fiori da utilizzare per adornare le sepolture.

2. Chiarimento relativo all'art. 1 dell'O.P.R.S. n. 53/2020 (*Art.1 - proroga dell'efficacia dell'ordinanza n. 50 del 22 ottobre 2020, recante particolari misure di contenimento del contagio nel territorio del Comune di Torretta*)

Per mero errore materiale, nel comma 2 dell'articolo 1 dell'Ordinanza n. 53/2020, è stato indicato il Comune di Galati Mamertino in luogo del Comune di Torretta, cui il provvedimento presidenziale si riferisce.

Pertanto, il citato art.1 dell'O.P.R.S. n. 53/2020 si deve così leggere:

1. *L'efficacia dell'Ordinanza n. 50 del 22 ottobre 2020 è prorogata, con riferimento all'intero territorio del Comune di Torretta (Palermo), dalle ore 00.01 di sabato 31 ottobre 2020 alle ore 24 di sabato 7 novembre 2020.*

2. *Conseguentemente, sono adottate le seguenti ulteriori misure:*

a) *divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel territorio comunale, fatta eccezione dei casi in cui ci si debba recare sul luogo di lavoro (solo se non è consentito il lavoro in c.d. smart working), ovvero per l'acquisto e/o il consumo di generi alimentari e l'acquisto di beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria e/o per*



**Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile**

UFFICIO DEL SOGGETTO ATTUATORE ex OCDPC n.630/2020

appuntamento presso studi professionali;

b) gli esercizi commerciali (quali bar, rosticcerie, panifici, pollerie, paninerie e similari) garantiranno l'accesso a solo una persona per volta e sempre con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

c) sono vietati i banchetti e le feste private di qualunque tipo che comportino la presenza contemporanea di più di sei persone;

d) la partecipazione a funzioni religiose è contingentata nel numero dei partecipanti secondo un apposito protocollo che verrà condiviso tra il Comune di Torretta e gli eventuali richiedenti;

e) per le attività didattiche e scolastiche, previa intesa con l'autorità sanitaria competente, provvede ad adottare una propria ordinanza il Comune di Torretta;

f) le predette disposizioni relative al divieto di circolazione con qualsiasi mezzo nel territorio comunale si applicano anche alle persone in transito e non residenti nel Comune di Torretta;

g) è consentito, in deroga alla lettera "f", esclusivamente il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni e/o servizi essenziali. Inoltre, è consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;

h) in ogni caso, si applicano le misure previste per i Comuni dichiarati "zone rosse" o comunque fatti oggetto di protocolli contenitivi di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione n. 51 del 24 ottobre 2020.

3. E' consentito, in deroga al superiore comma 1, esclusivamente il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni e/o servizi essenziali. Inoltre, è consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.

4. In ogni caso, si applicano le misure previste per i Comuni dichiarati "zone rosse" o comunque fatti oggetto di protocolli contenitivi di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione n. 51 del 24 ottobre 2020.

**Il Preposto all'Ufficio del Soggetto Attuatore
Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia**

COCINA

